



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA  
*SEZIONE PENALE*

Composta dai Magistrati:

[redacted] Presidente

Collegio

[redacted] Consigliere

relatore

[redacted] Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**  
**IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nella causa di Rescissione

**Proposta da:**

[redacted] in Ecuador il 3/11/1964

Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [redacted] di Perugia

- LIBERO - Assente

-difeso dall'avv. di fiducia [redacted] del foro di Perugia

SENTENZA

N. [redacted] Sent. RESC.

RG. [redacted]

N.R. [redacted]

SENTENZA

In data [redacted]

Depositata il

[redacted]  
Funzionario [redacted]

Inviato estratto ex

art. 28 D.M.334/89

il

Redatta scheda il

C.P. n.

### IMPUTATO

Contravvenzione di cui all'art. 186 co. 2 lett. C) e co.2 sexies del NCDS e succ. mod. ed int, per essersi posto alla guida del veicolo di proprietà di [REDACTED], marca [REDACTED] tipo [REDACTED] targato [REDACTED], in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche ( 1° prova tasso alcolemico 2,55 gr/l; - 2° prova 2,66 gr/l).

Reato commesso nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 07,00.

Accertato in territorio del Comune di Perugia in data [REDACTED]

### CONDANNATO

Letta l'istanza di rescissione del giudicato in ordine alla sentenza N. [REDACTED] emessa dal Tribunale di Perugia in data [REDACTED], definitiva in data [REDACTED], con la quale [REDACTED] è stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre alla pena accessoria della revoca della patente di guida per il reato di cui all'art. 186 co. 2 D.lgs 285/1992.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale di udienza.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con richiesta depositata il 31\8\2022 nell'interesse di [redacted] si rilevava come fosse stato condannato con sentenza, ormai definitiva del Tribunale di Perugia, alla pena di mesi 6 di arresto ed €3.000,00 di ammenda, oltre alle pene accessorie di legge in relazione al reato di cui all'art.186 comma 2° del D.Lvo n.285\1992.

Sosteneva l'istante di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna definitiva solo a seguito della notifica dell'ordine di carcerazione del 16\8\2022 non avendo mai avuto conoscenza del decreto di citazione a giudizio e, quindi, del procedimento e della sentenza pronunciata nei suoi confronti.

Osserva infatti come a seguito della contestazione del reato di guida in stato di ebrezza il 18\4\2022 gli era stato nominato un difensore di ufficio, e come nel verbale prestampato in atti risultava come lui stesso avesse richiesto che ogni comunicazione gli fosse notificata presso lo studio del difensore di ufficio (avv. [redacted]).

Il [redacted] sosteneva come non avesse mai avuto consapevolezza di eleggere domicilio presso l'avv. [redacted] che non conosceva, e con il quale mai aveva avuto in seguito contatti; come malgrado ciò tutte le successive notifiche erano avvenute presso lo studio dello stesso così che lui mai aveva avuto conoscenza del procedimento e del processo.

Concludendo, pertanto, perché fosse revocata la sentenza di condanna e trasmessi gli atti al Tribunale di Perugia per un nuovo giudizio.

All'odierna udienza la Corte prendeva atto della regolarità della notifica del decreto di citazione all'imputato e della presenza personale dello stesso di cui è stata disposta la traduzione; dopo di che le parti processuali concludevano come in atti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Corte come il ricorso sia fondato e debba pertanto essere accolto.

Si osserva in primo luogo come l'istanza in oggetto deve essere valutata alla stregua dell'art. 629 bis c.p.p. introdotto con l'art.1 della L. n.23\16\2017 n.103 che recita come "il condannato o il

sottoposto a misure di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo può ottenere la rescissione del giudizio qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo". Norma che trova applicazione a decorrere dal 3\8\2017 e che, alla luce della giurisprudenza di legittimità maggioritaria trova applicazione anche nel caso di specie pur se la sentenza di cui si chiede la rescissione sia datata 18\12\2014 e sia quindi sia stata emessa in data precedente.

E' stato infatti affermato come "In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103)" (Sez. 5, Ordinanza n. 15666 del 16/04/2021 Cc. (dep. 26/04/2021). Allo stesso modo Sez. 5, Ordinanza n. 380 del 15/11/2021 Cc. (dep. 10/01/2022) alla luce della quale "In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria.

Quanto al merito all'esito dell'esame del fascicolo trova conferma la ricostruzione operata nell'interesse dell'istante.

Tutte le notifiche nel coro del "procedimento" e del "processo" sono avvenute presso l'avv. ~~██████████~~ il quale non risulta essere mai comparso nelle udienze nel corso dell'intero dibattimento: in alcune occasioni risulta sostituito ex art.97 comma VI° c.p.p. da un difensore immediatamente reperibile, in altre occasioni è lo stesso avv. ~~██████████~~ a chiedere di essere sostituito dal difensore di turno, in una sola occasione aveva espressamente delegato una collega.

Tanto premesso si osserva come secondo parte della giurisprudenza tale situazione non presenta alcuna anomalia in quanto è onere dell'imputato, una volta eletto domicilio, attivarsi per tenere contatti con il difensore sullo sviluppo del procedimento (confr. cass. n.10283\2020).

Nel caso di specie deve peraltro teneri presente quanto esposto nell'interesse del [redacted] che ha sostenuto come non avesse mai avuto consapevolezza di eleggere domicilio presso l'avv. [redacted] che non conosceva, e con il quale mai aveva avuto in seguito contatti; ricostruzione avvalorata dal fatto che l'elezione di domicilio risulta da un verbale datato [redacted] alle ore 22,35, immediatamente successivo alla contestazione del reato a seguito dei due controlli mediante alcool test effettuati alle ore 22,20 ed alle ore 22,29, come risulta dalla sentenza di condanna. Sussistono in definitiva oggettivi dubbi sulla consapevolezza del [redacted], in quel contesto palesemente ubriaco, che l'avv. [redacted] gli fosse stato nominato quale difensore di ufficio e, per quello che maggiormente interessa, sulla consapevolezza di avere eletto domicilio presso il suo studio con tutte le conseguenze che tale scelta comportava; a fronte di un difensore che, a sua volta, si era del tutto disinteressato del giudizio.

Così che deve ritenersi che l'istante si trovasse in una situazione di inconsapevole ignoranza del processo a suo carico con conseguente revoca della sentenza emessa il [redacted] dal Tribunale di Perugia nei suoi confronti e trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per quanto di competenza.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 629 bis c.p.p.,

accoglie l'istanza di rescissione della sentenza emessa il [redacted] dal Tribunale di Perugia proposta da [redacted] per l'effetto revoca la detta sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per quanto di competenza.

Termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Perugia, 21.2.2023

[redacted]  
Il Consigliere

[redacted]  
Il Presidente